

**Ordinanza  
sulla prevenzione degli infortuni e  
delle malattie professionali  
(Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)**

**Modifica del 2 luglio 2008**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 dicembre 1983<sup>1</sup> sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:

*Art. 38 cpv. 3*

<sup>3</sup> Gli abiti di lavoro e i DPI a cui aderiscono materie particolarmente nocive come l'amianto non devono causare una contaminazione al di fuori dell'area di lavoro. Devono essere puliti o direttamente eliminati nel modo appropriato.

*Art. 44, rubrica e cpv. 1*

Sostanze nocive

<sup>1</sup> Se le sostanze nocive sono prodotte, trasformate, utilizzate, conservate, manipolate o depositate oppure se i lavoratori possono essere altrimenti esposti a sostanze in concentrazioni pericolose per la salute, devono essere adottate le misure di protezione richieste dalle caratteristiche di queste sostanze.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

2 luglio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 832.30

